

Sentenza n. 1142/2013 pubbl. il 28/08/2013

RG n. 3336/2010

Repert. n. 2338/2013 del 28/08/2013

N. R.G. 3336/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3336/2010** promossa da:

CARLO MARIANI (C.F. MRNCRL82C14G999N), con il patrocinio dell'avv. **ANTONELLI PASQUALINA**, elettivamente domiciliato in **VIA GALCIANESE 99/2 59100 PRATO** presso il difensore avv. **ANTONELLI PASQUALINA**

ATTORE

contro

BANCA NAZIONALE LAVORO SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **FAGIOLINI PAOLA**, elettivamente domiciliato in **PRATO** presso il avv. **VALENTINI ALBERTO**

CONVENUTA

CONCLUSIONI

parte attrice come da atto di citazione nel merito, e, in via istruttoria, affinché venga disposta l'integrazione della c.t.u. che tenga conto delle osservazioni del ctp in atti, ovvero nella determinazione del tasso effettivo necessita tener conto degli interessi moratori corrisposti nonché dell'importo di euro

pagina 1 di 6



24.389,93 somma versata dal Mariani in data 30. 06. 05 e storia della Banca in data 12/02/2013
Report Banca 2338/2013 del 28/08/2013

alcuna giustificazione documentale: "accertare e dichiarare che l'articolo 5 del contratto di mutuo del 19 giugno 2002 integra il fenomeno dell'anatocismo e per l'effetto accertare e dichiarare la inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo per difetto del requisito della certezza; accertare l'esatto ammontare del credito che la Banca vanta nei confronti dell'attore calcolando gli interessi senza applicazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e della notifica dell'atto di pignoramento per i motivi indicati nelle lettere b e c; con vittoria di spese, funzioni e onorari di giudizio".

Parte convenuta: "respingere l'opposizione *ex adverso* promossa perché inammissibile e/o improponibile e comunque infondata per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e in tutti gli ulteriori atti difensivi della banca. Per quanto attiene al calcolo dell'importo dovuto in precetto alla data del 30. 04. 2009, la Banca chiede che il tribunale tenga conto, relativamente agli interessi anatocistici, esclusivamente delle modalità di computo di cui al paragrafo 3.1.5.2 della c.t.u. con differenziale positivo rappresentante l'entità degli interessi anatocistici al 30. 04. 2009 di euro 420,53. In merito al tasso soglia la banca chiede che il tribunale voglia accogliere conclusioni del c.t.u. di cui al paragrafo 4.3 ipotesi 1 della consulenza. Con vittoria di spese competenze di lite".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Rilevato che Carlo Mariani ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare contro il medesimo promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato con atto del 19. 06. 02 a rogito Notaio Emilio Bonaca Bonazzi di Prato, deducendo:

1. L'inefficacia del titolo esecutivo per difetto del requisito della certezza in conseguenza della nullità dell'articolo 5 del contratto di mutuo, per violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c., articolo 5 prevedente la corresponsione di interessi di mora sull'importo delle rate scadute e non pagate comprensive già di interessi corrispettivi;



2. L'erroneità della somma precettata tenuto conto sia della necessità di escludere gli effetti dell'anatocismo di cui al punto 1 sia dei versamenti effettuati dall'opponente;

3. La nullità della notifica dell'atto di pignoramento eseguita presso la segreteria del Comune di Carmignano;

4.. La nullità del precetto per indeterminatezza del soggetto intimante e difetto di procura alle liti; che la Banca opposta ha richiesto il rigetto dell'opposizione contestando i motivi posti a suo fondamento;

che il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione;

che in sede di reclamo, proposto dalla Banca, il tribunale ha revocato la sospensione;

che l'opponente ha pertanto introdotto il presente giudizio di merito;

che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. contabile ed è stata assunta in decisione all'udienza del 5. 02. 2013 sulle conclusioni come in epigrafe trascritte con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e di memorie di replica;

Osservato che l'opponente ha rinunciato alle eccezioni di cui ai punti 3 e 4 sopra indicati relativi alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento e alla nullità del precetto (eccezioni già ritenute inammissibili e infondate in sede di reclamo), come si evince dalla comparsa conclusionale in replica laddove, a pagina 4, si precisa che *"queste ultime due eccezioni non sono state oggetto di precisazione delle conclusioni né contemplate nella memoria 183 comma 5 numero 1"*;

Ritenuto:

quanto al motivo indicato al punto 1 che la dedotta nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 non comporti l'inefficacia del titolo esecutivo per difetto di certezza, ma soltanto l'eventuale necessità di determinare l'importo dovuto tenendo conto del divieto di anatocismo; che, tuttavia, nella specie, l'applicazione degli interessi di mora su *"ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del*



presente contratto” come previsto dall’art. 5 del contratto di cui all’applicazione del

interessi di mora anche sugli interessi compensativi compresi nelle rate di mutuo, trattandosi di pattuizione contrattuale consentita dalla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (il cui art. 3 prevede : *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali e’ previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata puo’, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non e’ consentita la capitalizzazione periodica”*) emanata in attuazione dell’art. 120 del T.U. bancario, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, debba considerarsi legittima;

quanto al motivo indicato al punto 2, tenuto conto sia della necessità di escludere gli effetti dell’anatocismo con riferimento esclusivamente agli interessi di mora (e non anche agli interessi compensativi sulla base di quanto appena sopra indicato) sia dei versamenti effettuati dall’opponente (dai quali deve escludersi l’accredito di e. 24.389,93 da ritenersi, concordemente con il ctu, un errore di contabilizzazione della banca, in assenza del supporto di contabili di versamento o di versamenti contabilizzati sul conto corrente), nonché di quanto precisato dal ctu in ordine alle modalità di calcolo degli interessi usurari –questione rilevabile di ufficio- laddove si osserva che la formula di calcolo del TEG (di cui all’art. 2 l. 108 del 1996) indicata nelle Istruzioni della Banca d’Italia non consente di determinare il TEG ma piuttosto il TAEG, indicatore totalmente diverso dal TEG, e quindi appare in contrasto con il dettato normativo –che impone di considerare la totalità del costo del credito e non soltanto una parte di esso - che l’importo dovuto dall’opponente debba essere determinato in e. 149.933,75, valutato come usurario il tasso di interesse applicato; che, infatti, ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi siano rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito (cfr Cass. pen., sez. II, 19-02-2010, n. 12028); che tale interpretazione sia in linea



con le intervenute recenti modifiche normative (decreto legge ~~Reputa n. 2008/2013 del 28/08/2013~~ ~~Decreto n. 108/2008~~ articolo 6)

convertito con la L. 28 gennaio 2009, n. 2 il cui comma 2 prevede che: "*gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, articoli 2 e 3*") che sono state ritenute di interpretazione autentica dell'articolo 644 c.p., comma 4 dalla sentenza citata; che pertanto ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., in conseguenza del carattere usurario degli interessi, deve dichiararsi la nullità della relativa clausola ed escludersi l'applicazione di interessi;

Ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere parzialmente accolta nel senso che debba essere dichiarato il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata per il minore importo sopra indicato oltre interessi legali dalla data di notificazione del precetto;

Ritenuto che la particolare interpretazione accolta in sentenza giustifichi la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della proposta opposizione,

dichiara

che la banca opposta ha diritto a procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di e. 149.933,75 oltre interessi legali dalla notificazione del precetto;

compensa

le spese e pone le spese di ctu come già liquidate a carico di entrambe le parti in misura uguale.



Sentenza n. 1142/2013 pubbl. il 28/08/2013

RG n. 3336/2010

Repert. n. 2338/2013 del 28/08/2013

Prato, 28 agosto 2013

Il Giudice

dott. Maria Novella Legnaioli

pagina 6 di 6

Firmato Da: LEGNAIOLI MARIA NOVELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8ebef - Firmato Da: BIAGI FABRIZIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 8eb7

